


*Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
del Friuli Venezia Giulia*



CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Tra

l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia, con sede a Palmanova in via Cairoli n. 14, codice fiscale 02096520305 – in persona del direttore generale *pro tempore* dott. Lionello Barbina, nato a Mortegliano il 15 novembre 1950 – in seguito denominata «committente»,

e

la dott.ssa Vanessa Picena, nata a [REDACTED] il [REDACTED], residente a [REDACTED] codice fiscale [REDACTED], in seguito denominata «collaboratrice»,

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto dell'incarico

Nell'ambito del progetto «Comunicazione ed educazione sul tema dei rifiuti urbani per la sostenibilità ambientale», il committente conferisce alla collaboratrice, il quale accetta, l'incarico avente ad oggetto l'attività di intervistatrice sulle strategie di comunicazione in campo ambientale attraverso MuSeS (*Multi-Sensory Sort*), allo scopo di definire un piano di comunicazione per la riduzione dei rifiuti urbani, con particolare attenzione alla promozione della raccolta differenziata.

Art. 2

Natura dell'incarico

L'incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito a norma degli artt. 2222 e seguenti del Codice civile, avendo ad oggetto prestazioni professionali di natura intellettuale, senza vincolo di subordinazione.

Art. 3

Durata dell'incarico

L'incarico decorrerà dal 21 dicembre 2012 e avrà termine il 30 giugno 2013.



*Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
del Friuli Venezia Giulia*

Art. 4

Modalità della prestazione

La collaboratrice si impegna a rendere la propria prestazione in piena autonomia organizzativa e operativa, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico esercitato dal committente mediante il responsabile del progetto dott. Sergio Sichenze.

Pertanto, l'attività lavorativa sarà svolta con lavoro proprio e con l'utilizzo di mezzi organizzati messi a disposizione del committente. A tal fine la collaboratrice è autorizzata all'utilizzo dei locali e delle attrezzature dell'Agenzia.

Art. 5

Compenso

Il committente si impegna a corrispondere alla collaboratrice il corrispettivo complessivo lordo di € 2.500,00.

La corresponsione avverrà con acconti mensili di pari importo e con un saldo finale a conguaglio, che saranno erogati entro il giorno 27 del mese successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione, previa presentazione di specifica nota, debitamente vistata dal responsabile del progetto, il quale attesta l'attività effettivamente prestata.

All'atto della liquidazione dei compensi il committente opererà le ritenute fiscali, previdenziali e assicurative previste dalle norme vigenti.

Art. 6

Obblighi del committente

Il committente si impegna a provvedere alla copertura assicurativa per eventuali danni e infortuni che la collaboratrice dovesse subire nello svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto.

Art. 7

Impossibilità della prestazione e risoluzione del contratto

In caso di impossibilità ad effettuare la propria prestazione a causa di malattia o di altro grave impedimento, il contratto è sospeso per non più di trenta giorni complessivi. Assenze ulteriori o di maggior durata potranno determinare, ad iniziativa di una delle parti, la risoluzione del contratto con effetto dal giorno del ricevimento della relativa comunicazione mediante raccomandata.

In caso di inadempimento per colpa della collaboratrice, l'Agenzia ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto, con comunicazione motivata mediante lettera raccomandata.

La collaboratrice può recedere dal contratto dando un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 8

Tutela della riservatezza

La collaboratrice si impegna al rispetto della normativa di cui al d.lgs. n. 196/2003 concernente il trattamento dei dati personali e all'osservanza delle disposizioni interne all'Agenzia in materia.

A tal fine la collaboratrice è nominata *incaricata* e si riferisce al *responsabile* identificato nel dott. Sergio Sichenze.



*Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
del Friuli Venezia Giulia*

**Art. 9
Disposizioni fiscali**

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo a seguito di risoluzione n. 36/E dd. 5 febbraio 2002 dell'Agenzia delle entrate.

Il medesimo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a norma del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, le spese saranno a carico della parte che avrà reso necessario tale adempimento.

**Art. 10
Foro competente**

Le parti convengono che il Foro di Udine sarà esclusivamente competente per qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto.

Palmanova,

Il Direttore generale
dott. Lionello Barbina

La collaboratrice
dott.ssa Vanessa Picena

A norma dell'art. 1341 e segg. del codice civile, la collaboratrice sottoscrive espressamente la clausola di cui all'art. 10.

La collaboratrice
dott.ssa Vanessa Picena